



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, l’articolo 2, primo comma, lettera c) n. 1), che disciplina i concorsi interni, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, riservato al ruolo dei sovrintendenti;
- VISTO il proprio decreto del 20 settembre 2017, recante *“le modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato mediante concorsi interni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante *"Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 contenente *"Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine”*;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”* (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35) ed, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- RITENUTO di dover bandire, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera c) n.1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un concorso interno per titoli, per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, riservato al ruolo dei sovrintendenti;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera c) n.1) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno, per titoli, per la copertura di n. **2842 posti** per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui può partecipare il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dei suddetti 2842 posti, un’aliquota pari a n. **1421 posti** è riservata ai soli sovrintendenti capo, in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Nell'ambito dei suddetti 2842 posti ai candidati muniti dell'attestato di bilinguismo riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di primo grado, sono riservati **6 posti**, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, purché siano in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

3. I posti riservati di cui al secondo comma, se non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale di cui all'art. 1, primo comma, del presente bando, anche se privo del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato, nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- b) non aver riportato, nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";

2. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.

3. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> ovvero <https://dv.poliziadistato.it> con le relative istruzioni.
2. Tramite l'apposita procedura il candidato dovrà stampare la domanda e la scheda dove ha indicato i propri titoli, che sottoscriverà e consegnerà al proprio ufficio d'appartenenza, per i successivi adempimenti di riscontro matricolare, da parte dell'ente preposto. Varrà come data di presentazione della domanda solo quella corrispondente all'avvenuto caricamento della domanda stessa, che si perfezionerà una volta completata la procedura c.d. di "upload", come da istruzioni presenti sul portale <https://doppiavela.poliziadistato.it> ovvero <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - b) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio;
 - c) l'Ente Matricolare di riferimento;
 - d) se intende concorrere anche per i posti riservati ai sovrintendenti capo di cui all'art. 1, primo comma del presente bando;
 - e) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 1, secondo comma del presente bando;
 - f) la qualifica rivestita, ed inoltre l'anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, nel caso di partecipazione alla riserva di posti di cui all'art. 1, primo comma, del presente bando,;
 - g) di non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
 - h) di non aver riportato nel biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
 - i) di non essere sospeso cautelatamente dal servizio, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - j) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l'eventuale giudizio conseguito.
 - k) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 4

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:

- valutazione dei soli titoli indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati a matricola;
- accertamento dei requisiti attitudinali già previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori.

2. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

ART. 6

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 10;
- 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 11;
- 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
- 5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
- 6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;
- 7) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
- 8) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3.

b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 8:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 2;
- 2) diploma di laurea, fino a punti 3;
- 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 4;
- 4) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 2,5;
- 5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2,5;
- 6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 2,5;
- 7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
- 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cfr. decreto MIUR AOODPIT/0000118 del 28.02.2017) fino a punti 0,5;
- 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. La valutazione di cui al primo comma è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e che siano stati ivi indicati dal candidato, annotati entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
 - a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
 - c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.
4. I criteri per la valutazione dei titoli di cui al comma 3 saranno resi noti mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
7. Il totale dei punti assegnati dal Presidente e dai Componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli è diviso per il numero dei votanti ed i relativi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio, attribuito ai titoli valutabili, dalla Commissione esaminatrice.

ART.7

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati sono sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali ai sensi dell'articolo 4 del decreto del ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 già previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori. A tal fine, sarà pubblicato il calendario delle convocazioni sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.
2. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.
3. Una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale sottoporrà alle prove attitudinali i candidati.
4. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.
5. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di inidoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso.
6. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Il giorno di presentazione per gli accertamenti di cui al presente articolo, i candidati dovranno consegnare, per accelerare e semplificare i lavori della Commissione Esaminatrice, copia dei titoli di cultura indicati all'art. 6, primo comma, lettera b), punti 8) e 9) del presente bando. Ciò a pena della sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la posizione dell'interessato.

ART. 8

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

ART. 9

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui al capo V del decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017.

ART. 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, titolare del trattamento dei dati personali.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio Attività Concorsuali, presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, sita in Via del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.

ART. 11 **Avvertenze finali**

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://do.poliziadistato.it>.
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della suddetta pubblicazione.

Roma, - 2 NOV. 2017

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli
F. Gabrielli